

# Aggiornamento LRD per fiduciari

Daniela Baldoni,  
Regulatory&Compliance Leader, Jay Bee AG Zürich/Zug



# Argomenti

1. **Quadro regolamentare in Svizzera ed all'estero**
2. Revisione FATF
3. Embargo/Sanzioni
4. Revisione LRD 2022
  - Commercianti metalli preziosi
5. Casi pratici LRD



# 1. Basi Legali in Svizzera

- LRD: Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (atto normativo)
- ORD: Ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro (disposizioni di carattere attuativo ed esecutivo)
- ORD-FINMA: Ordinanza autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (obblighi materiali)
- Regolamento OAD: Regolamento di condotta interna del proprio organismo di auto disciplina (ROAD)
- CP: Codice Penale Svizzero
- CDB20 (laddove richiesto dalla controparte bancaria)



# 1. Basi Legali in Svizzera

## LRD / Ordinanze

- Concetto di PEP
- Identificazione della controparte
- Accertamento dell'avente diritto economico
- Obblighi di diligenza particolari
- Obbligo di allestimento e conservazione dei documenti
- Obblighi di comunicazione


## Codice penale

- Art. 102 CP: Responsabilità dell'impresa - Concetto di carente organizzazione interna
- Art. 260ter CP: Organizzazioni criminali e terroristiche
- Art. 305bis CP: Riciclaggio di denaro e delitto fiscale qualificato
- Art. 305ter CP: Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione



# 1. Basi Legali internazionali- GAFI/FATF

GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) o Financial Action Task Force (FATF-GAFI) è un **organismo intergovernativo indipendente** che sviluppa e promuove politiche finalizzate a proteggere il sistema finanziario globale contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa. **Le Raccomandazioni FATF sono riconosciute come lo standard internazionale** in questi settori.



# 1. Basi Legali- GAFI/FATF

Number	Old Number <sup>1</sup>				
<b>A – AML/CFT POLICIES AND COORDINATION</b>					
1	-	Assessing risks & applying a risk-based approach *			
2	R.31	National cooperation and coordination *			
<b>B – MONEY LAUNDERING AND CONFISCATION</b>					
3	R.1 & R.2	Money laundering offence *			
4	R.3	Confiscation and provisional measures *			
<b>C – TERRORIST FINANCING AND FINANCING OF PROLIFERATION</b>					
5	SRII	Terrorist financing offence *			
6	SRIII	Targeted financial sanctions related to terrorism and terrorist financing *			
7		Targeted financial sanctions related to proliferation *			
8	SRVIII	Non-profit organisations *			
<b>D – PREVENTIVE MEASURES</b>					
9	R.4	Financial institution secrecy laws			
		<i>Customer due diligence and record keeping</i>			
10	R.5	Customer due diligence *			
11	R.10	Record keeping			
		<i>Additional measures for specific customers and activities</i>			
12	R.6	Politically exposed persons *			
13	R.7	Correspondent banking *			
14	SRVI	Money or value transfer services *			
15	R.8	New technologies *			
16	SRVII	Wire transfers *			
		<i>Reliance, Controls and Financial Groups</i>			
17	R.9	Reliance on third parties *			
18	R.15 & R.22	Internal controls and foreign branches and subsidiaries *			
19	R.21	Higher-risk countries *			
		<i>Reporting of suspicious transactions</i>			
20	R.13 & SRIV	Reporting of suspicious transactions *			
21	R.14	Tipping-off and confidentiality			
		<i>Designated non-financial Businesses and Professions (DNFBPs)</i>			
22	R.12	DNFBPs: Customer due diligence *			
23	R.16	DNFBPs: Other measures *			
<b>E – TRANSPARENCY AND BENEFICIAL OWNERSHIP OF LEGAL PERSONS AND ARRANGEMENTS</b>					
24	R.33	Transparency and beneficial ownership of legal persons *			
25	R.34	Transparency and beneficial ownership of legal arrangements *			
<b>F – POWERS AND RESPONSIBILITIES OF COMPETENT AUTHORITIES AND OTHER INSTITUTIONAL MEASURES</b>					
		<i>Regulation and Supervision</i>			
26	R.23	Regulation and supervision of financial institutions *			
27	R.29	Powers of supervisors			
28	R.24	Regulation and supervision of DNFBPs *			
		<i>Operational and Law Enforcement</i>			
29	R.26	Financial intelligence units *			
30	R.27	Responsibilities of law enforcement and investigative authorities *			
31	R.28	Powers of law enforcement and investigative authorities			
32	SRIX	Cash couriers *			
		<i>General Requirements</i>			
33	R.32	Statistics			
34	R.25	Guidance and feedback			
		<i>Sanctions</i>			
35	R.17	Sanctions			
<b>G – INTERNATIONAL COOPERATION</b>					
36	R.35 & SRI	International instruments			
37	R.36 & SRV	Mutual legal assistance			
38	R.38	Mutual legal assistance: freezing and confiscation *			
39	R.39	Extradition			
40	R.40	Other forms of international cooperation *			



# Argomenti

1. Quadro regolamentare in Svizzera ed all'estero
- 2. Revisione FATF**
3. Embargo/Sanzioni
4. Revisione LRD 2022
  - Commercianti metalli preziosi
5. Casi pratici LRD



# Revisione R24 FATF

*Paris, 4 March 2022* - The Financial Action Task Force today adopted amendments to Recommendation 24 and its Interpretive Note which require countries to prevent the **misuse of legal persons** for money laundering or terrorist financing and to ensure that there is adequate, **accurate and up-to-date information on the beneficial ownership and control of legal persons**.

**Countries should require companies to obtain and hold adequate, accurate and up-to-date information on their own beneficial ownership and make such information available to competent authorities in a timely manner.**

Countries should also require beneficial ownership information to be held by a public authority or body functioning as **beneficial ownership registry**.

Moreover, countries should apply any additional supplementary measures that are necessary to ensure the determination of beneficial ownership of a company. These additional measures include holding beneficial ownership information obtained by regulated financial institutions and professionals, or held by regulators or in stock exchanges.



# Argomenti

1. Quadro regolamentare in Svizzera ed all'estero
2. Revisione FATF
- 3. Embargo/Sanzioni**
4. Revisione LRD 2022
  - Commercianti metalli preziosi
5. Casi pratici LRD



# 4. Embargo e Sanzioni

Le istituzioni finanziarie hanno rafforzato i loro sistemi e aumentato la loro vigilanza dato il contesto normativo in rapida evoluzione e le sfide crescenti legate alla lotta contro il riciclaggio di denaro, la corruzione e il finanziamento del terrorismo, e la necessità di rispettare gli embarghi e le sanzioni internazionali



Gli Intermediari finanziari si impegnano a rispettare rigorosamente tutti gli obblighi legali e regolamentari applicabili nel suo paese di ubicazione, ma anche le leggi e i regolamenti di altri paesi che rivendicano una giurisdizione extraterritoriale.




## 4. Embargo e Sanzioni

In caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza finanziaria, le istituzioni finanziarie possono essere severamente penalizzate, il che avrebbe un forte impatto sull'immagine e la reputazione.

Oltre alle **sanzioni finanziarie**, esiste il rischio di **sanzioni amministrative** o **penali** nei confronti di persone fisiche e giuridiche nei paesi in cui la Società opera.



## 4. Embargo e Sanzioni



## 4. Le sanzioni alla Russia

### 1. Come monitoro le sanzioni? Dove mi informo?

- ADMIN.CH/**[Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina](#)
- FINMA /** [Aggiornamento delle sanzioni](#)
- COMMISSIONE EUROPEA/** [European Union Consolidated Financial Sanctions List](#)
- USGOV/** [CAPTA LIST](#), [SDN LIST](#)
- TREAS.GOV/** [Sanctions List Search \(treas.gov\)](#)
- .....

### 1. Quali sanzioni adotto?

### 2. Cosa faccio in caso identifichi una transazione/relazione soggetta a sanzione?





## 4. Embargo e Sanzioni

### Provvedimenti relativi ai beni

- Divieti relativi ai beni a duplice impiego, ai beni militari speciali e ai beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza.
- Divieto di importare armi da fuoco, munizioni, esplosivi, pezzi pirotecnici e polvere da fuoco dalla Russia e dall'Ucraina
- Divieti relativi ai beni per l'aviazione e l'industria spaziale
- Divieti relativi ai beni per la raffinazione del petrolio

### Provvedimenti finanziari

- Blocco degli averi e delle risorse economiche
- Obbligo di notifica relativo al blocco degli averi e delle risorse economiche
- Divieto concernente i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario
- Divieto di concessione di mutui
- Divieto di accettare depositi di più di 100'000 franchi da cittadini russi o da persone fisiche e giuridiche nella Russia
- Dichiarazione obbligatoria relativa ai depositi esistenti superiori a 100'000 franchi
- Divieto legato alle transazioni con la Banca Centrale della Russia
- Divieto di fornire servizi specializzati di messaggistica finanziaria

### Provvedimenti relativi ai territori designati

- Divieto d'importare i beni originari dei territori designati senza un certificato d'origine rilasciato dalle autorità ucraine
- Divieto d'esportare certi beni e di fornire servizi connessi
- Divieto di finanziamenti, partecipazioni e certi servizi

### Ulteriori restrizioni

- Sanzioni di viaggio



### La Svizzera impone attualmente le seguenti sanzioni

Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaida» o ai Taliban

Provvedimenti nei confronti della Repubblica dell'Iraq

Provvedimenti nei confronti del Myanmar (ex Birmania)

Provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe

Provvedimenti nei confronti del Sudan

Provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo

Sanzioni contro determinate persone in relazione all'attentato a Rafik Hariri

Provvedimenti nei confronti della Bielorussia

Provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (Corea del Nord)

Misure riguardanti il Libano

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran

Provvedimenti nei confronti della Somalia

Provvedimenti nei confronti della Guinea

Provvedimenti nei confronti della Libia

Provvedimenti nei confronti della Siria

Provvedimenti nei confronti della Guinea-Bissau

Provvedimenti nei confronti della Repubblica centrafricana

Provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina

Provvedimenti nei confronti dello Yemen

Provvedimenti nei confronti del Burundi

Provvedimenti nei confronti della Repubblica del Sudan del Sud

Provvedimenti nei confronti della Repubblica del Mali

Provvedimenti nei confronti del Venezuela

Provvedimenti nei confronti del Nicaragua

## 4. Le sanzioni EU alla Russia

- ❑ **Blocco del sistema SWIFT** alle banche russe.  
Lo SWIFT, acronimo di Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications è una piattaforma di messaggistica che garantisce transazioni rapidissime (poche ore) con standard di sicurezza molto elevati. Ad utilizzare questo Swift sono oltre 10mila aziende e istituti finanziari. Al centro delle transazioni dalle cifre altissime ci sono beni, servizi, materie prime e prodotti energetici. Impedire alle Banche russe di accedere allo SWIFT significa tagliarle fuori da movimenti veloci di denaro e bloccare in parte l'economia del paese.
- ❑ **No all'utilizzo di Euro e Dollari per la Banca Centrale Russa.** Altra sanzione prevede il divieto per la Banca Centrale Russa di utilizzo delle riserve di Euro e Dollari
- ❑ **Divieto alle imprese europee di esportare tecnologie in Russia**
- ❑ **Esclusione della Russia dalle competizioni FIFA e UEFA**
- ❑ **Divieto di viaggio** per gli oligarchi russi, mentre a Putin e a Lavrov, Ministro degli esteri, è ancora permesso di viaggiare fuori dalla Russia
- ❑ **Congelamento degli asset stranieri di Putin** e dei suoi fedelissimi
- ❑ **Divieto per le compagnie aeree russe come la Aeroflot di entrare in UE**



## 4. Le sanzioni EU alla Russia: 5° pacchetto

- divieto di **acquistare**, importare o trasferire nell'Unione **carbone e altri combustibili fossili**. Tuttavia, tale divieto non troverà applicazione sino al 10 agosto 2022 per i contratti conclusi prima del **9 aprile 2022**;
- estensione del divieto di **importazione**, acquisto e trasporto di prodotti siderurgici È prevista la possibilità di adempiere, fino al 17 giugno 2022, ai contratti di fornitura sottoscritti prima del 16 marzo 2022.
- divieto di **importazione**, acquisto e trasporto di prodotti generanti introiti significativi È prevista la possibilità di adempiere, fino al 10 luglio 2022, ai contratti di fornitura sottoscritti prima del 9 aprile 2022.
- divieto di vendita, fornitura, trasferimento, **esportazione** (diretta o indiretta) di beni che potrebbero contribuire allo sviluppo delle capacità industriali È prevista la possibilità di adempiere, fino al 10 luglio 2022, ai contratti di fornitura sottoscritti prima del **9 aprile 2022**.
- estensione del **divieto di vendita**, fornitura, trasferimento, **esportazione dei beni di lusso**;
- estensione del divieto di vendita, fornitura, trasferimento o **esportazione di beni tecnologici avanzati**. È prevista la possibilità di chiedere alle autorità competenti **autorizzazioni** all'esportazione, fino al 1° maggio 2022, per contratti di fornitura sottoscritti prima del 26 febbraio 2022.




## 4. Le sanzioni EU alla Russia: 5° pacchetto

- divieto di vendita, fornitura, trasferimento, **esportazione** di carburanti aeronautici e additivi
- divieto di **aggiudicazione e prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico e di concessione** con cittadini russi o entità/organismi stabiliti in Russia; tuttavia, tale divieto non si applica – sino al 10 ottobre 2022 – all'esecuzione di contratti conclusi prima del 9 aprile 2022. Inoltre, alcuni contratti sono consentiti se hanno ad oggetto determinate prestazioni, come, ad esempio, l'acquisto o l'importazione di **gas, petrolio o altri metalli** all'interno dell'Unione;
- divieto di **fornire sostegno economico** ad entità russe di proprietà pubblica o sotto controllo pubblico, ad eccezione di quelli destinati a sostenere scopi umanitari o emergenze sanitarie;
- **divieto** di vendere, fornire, trasferire od esportare **banconote** denominate nella valuta ufficiale di uno Stato membro alla Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica localizzata in Russia; tali divieto, non trova applicazione quando delle banconote ne venga fatto un uso personale da parte dei soggetti che si recano in Russia;
- **divieto**, a far data dal 16 aprile 2022, **di dare accesso nei porti** del territorio dell'Unione a qualsiasi nave registrata sotto la bandiera della Russia, escluse le situazioni in cui è richiesto uno scalo per questioni di sicurezza o per consentire l'importazione di alcune categorie di beni dalla Russia, ad esempio **gas e petrolio**;
- divieto, a qualsiasi impresa di **trasporto su strada** stabilita in Russia, di trasportare merci su strada all'interno del territorio dell'Unione; fanno eccezione il trasporto della posta o di alcune categorie di beni essenziali (prodotti agricoli, energetici, farmaceutici);



# Quali conseguenze?



# Argomenti

1. Quadro regolamentare in Svizzera ed all'estero
2. Revisione FATF
3. Embargo/Sanzioni
- 4. Revisione LRD 2022**
  - **Commercianti metalli preziosi**
5. Casi pratici LRD



# . Revisione LRD 2022



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

## Il Contesto

- ❑ *quarto rapporto sulla valutazione (GAFI, 07/12/2016)*
- ❑ *buona qualità generale del dispositivo svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.*
- ❑ *Al contempo ha riscontrato delle carenze nella legislazione e nell'efficacia delle prescrizioni e ha formulato delle raccomandazioni al riguardo.*

La Svizzera è attualmente sottoposta a un **intensificato processo di monitoraggio** da parte del GAFI, che implica un'aumentata frequenza della rendicontazione.

Le carenze riscontrate a livello legislativo devono essere colmate **entro tre anni**.

Inoltre, **cinque anni dopo la Svizzera sarà sottoposta a un'ulteriore verifica per determinare il miglioramento dell'efficacia.**



# Revisione LRD 2022

## Il Progetto: 8 provvedimenti principali

1. le persone che forniscono determinati servizi di consulenza, segnatamente in relazione alla **costituzione, gestione o amministrazione di società o trust**, devono adempiere gli obblighi previsti dalla legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro (LRD). (**obbligo di identificazione, obbligo di accertamento dell'avente economicamente diritto, obbligo di documentazione e obbligo di chiarimento** delle circostanze e dello scopo del servizio fornito). Viene proposta in particolare l'introduzione anche per i consulenti dell'obbligo di provvedere a una **formazione sufficiente del personale** e di svolgere **controlli interni**.
2. il **valore soglia per l'applicazione degli obblighi di diligenza** previsti dalla LRD ai **commercianti di metalli preziosi e pietre preziose** che incassano il prezzo di vendita in contanti deve essere abbassato da 100 000 a **15 000 franchi**. Tale disposizione non si applica al commercio di metalli preziosi e pietre preziose, generalmente destinati alla vendita ai clienti finali.



# Revisione LRD 2022

## Il Progetto: 8 provvedimenti principali

3. La **verifica dell'identità** della **persona avente diritto economico** deve essere ancorata esplicitamente nella legge, pur rimanendo validi i provvedimenti già in essere.
4. E' previsto un obbligo generale di **aggiornare i dati** dei clienti Viene proposto di inserire nella LRD **l'obbligo di verificare regolarmente** se i documenti da richiedere nel quadro degli obblighi di diligenza relativi al profilo del cliente sono ancora attuali e, se del caso, di aggiornarli (**aggiornamento del profilo cliente**).  
Per talune relazioni d'affari a rischio accresciuto, ad esempio quelle con persone **politicamente esposte residenti all'estero**, la direzione deve decidere ogni anno se continuare o meno la relazione e tale decisione deve essere presa sulla base di dati aggiornati.  
L'obbligo di verificare periodicamente l'attualità dei dati dei clienti **si applica a tutte le relazioni d'affari**, a prescindere dal rischio che presentano. Per quanto riguarda la periodicità, l'entità e la modalità della verifica e dell'aggiornamento dei dati della clientela è stato tuttavia scelto un **approccio basato sul rischio**.



# Revisione LRD 2022

## Il Progetto: 8 provvedimenti principali

5. Vengono proposti diversi adeguamenti nel settore del **sistema di comunicazione dei sospetti** all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS). Il termine di **20 giorni** imposto all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) per l'esame delle comunicazioni trasmesse in virtù dell'obbligo di comunicazione sarà abolito. Viene introdotto un nuovo termine di **40 giorni lavorativi**, oltre il quale i soggetti che procedono a una comunicazione possono interrompere la relazione d'affari rispettando un cosiddetto «**paper trail**» se il MROS non ha trasmesso la comunicazione a un'autorità di perseguimento penale.
6. Le associazioni che presentano il rischio di essere **sfruttate per scopi di finanziamento del terrorismo o riciclaggio di denaro** devono farsi iscrivere nel registro di commercio. Tutte le associazioni assoggettate a quest'obbligo devono anche tenere un **elenco dei loro soci** e avere un **rappresentante domiciliato in Svizzera**



# Revisione LRD 2022

## Il Progetto: 8 provvedimenti principali

7. occorre introdurre un meccanismo per il controllo dell'acquisto di vecchi metalli preziosi. Chi procede a tali acquisti a titolo professionale deve rispettare gli obblighi di diligenza e di documentazione per garantire la provenienza legale dei metalli preziosi acquistati. Inoltre è previsto un obbligo di registrazione per i soggetti iscritti nel registro di commercio e un obbligo di autorizzazione per coloro che non sono iscritti nel registro di commercio.
8. **l'Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi** (Ufficio centrale) dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) assumerà la funzione di **autorità di vigilanza LRD** per i saggiatori del commercio che, a titolo professionale, commerciano metalli preziosi bancari.

Oltre alla legge sul riciclaggio di denaro, per l'attuazione dei provvedimenti occorre adeguare anche il **Codice civile**, il **Codice delle obbligazioni**, il **Codice penale**, la **legge sul controllo dei metalli preziosi** e la **legge sulla vigilanza dei mercati finanziari**



# Obblighi per saggiatori di commercio in metalli preziosi

A seguito delle decisioni prese dal parlamento, la politica ha deciso di assoggettare il commercio di oro e metalli preziosi ad una nuova entità, l'Ufficio centrale per il commercio di metalli preziosi, aggregato al Dipartimento federale delle finanze e che potrà essere incorporato a una divisione già esistente.

Sono toccati da questa nuova regolamentazione le seguenti categorie di Intermediari Finanziari:

- Commercianti di metalli preziosi (fino ad ora assoggettati alla LRD sotto un OAD)
- Commercianti di metalli preziosi usati (fino ad ora non assoggettati alla LRD)



# Obblighi per saggiatori di commercio in metalli preziosi

- ❑ Già oggi, in caso di pagamento in contanti che supera il valore limite di fr. 100'000, i commercianti di metalli e pietre preziosi (come tutti i commercianti) sono tenuti a rispettare obblighi di diligenza secondo la LRD.  
Il progetto prevede ora di abbassare a fr. 15'000 il valore soglia previsto – ma unicamente per il commercio di metalli preziosi e pietre preziose – per meglio ossequiare la Raccomandazione n. 22 lett. c del GAFI (art. 8a cpv. 4bis e 5 LRD).
- ❑ Poiché gli acquirenti di vecchi metalli preziosi che acquistano merci in Svizzera e le esportano per lavorarle non sottostanno a nessun obbligo di diligenza e di documentazione specifico, il progetto propone delle modifiche per garantire la provenienza legale della merce acquistata. Gli acquirenti professionali di vecchi metalli preziosi dovrebbero rispettare gli stessi obblighi di diligenza e di documentazione previsti per i titolari di una patente di fonditore ed essere noti ad un Ufficio centrale. Essi dovrebbero procedere all'identificazione del venditore, all'accertamento della provenienza legale della merce ed alla denuncia di transazioni sospette, oltre ad essere in grado di documentare l'adempimento di tali obblighi (art. 31a del Disegno di Legge federale sul controllo)



# Obblighi per saggiatori di commercio in metalli preziosi

## Acquisto a titolo professionale di vecchi metalli preziosi

- ❑ L'articolo 31a capoverso 5 D-LCMP prevede che il Consiglio federale descriva con maggiore precisione l'acquisto a titolo professionale di materie da fondere. In questo contesto il Consiglio federale considera segnatamente i rischi che l'acquisto rappresenta nell'ambito del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Inoltre, il Consiglio federale disciplina i dettagli degli obblighi di diligenza e di documentazione da rispettare.
- ❑ L'articolo 34 capoverso 1 primo periodo D-LCMP prevede che il Consiglio federale stabilisca la procedura da seguire per il rilascio, il rinnovamento e la revoca della patente di acquirente, analogamente a quanto avviene per la patente di fonditore. Infine il Consiglio federale disciplina nel dettaglio gli emolumenti e la tassa di vigilanza da riscuotere dall'Ufficio centrale per la sua attività di sorveglianza sull'acquisto di vecchi metalli preziosi (art. 36 cpv. 3 D-LCMP).



# Obblighi per saggiatori di commercio in metalli preziosi

## Ufficio centrale per il controllo dei metalli preziosi quale nuova autorità di vigilanza LRD

- ❑ L'articolo 3 capoverso 5 D-LRD prevede che l'AFD disciplini il valore soglia per operazioni di cassa in relazione ai saggiatori del commercio e alle società del gruppo secondo l'articolo 42bis LCMP.
- ❑ Inoltre, sulla base dell'articolo 17 D-LRD l'AFD deve concretizzare gli obblighi di diligenza secondo il capitolo 2 LRD per queste categorie di intermediari finanziari e deve stabilire come gli obblighi vanno adempiuti.
- ❑ L'articolo 36 capoverso 3 D-LCMP prevede che il Consiglio federale disciplini nel dettaglio gli emolumenti e la tassa di vigilanza da riscuotere dall'Ufficio centrale per la sua attività di sorveglianza sui saggiatori del commercio e sulle società del gruppo.
- ❑ Infine l'articolo 42ter capoverso 4 D-LCMP prevede che l'AFD disciplini i dettagli della vigilanza e delle verifiche.



# Obblighi per saggiatori di commercio in metalli preziosi- Ordinanza

## 2. Ordinanza dell'8 maggio 1934<sup>6</sup> sul controllo dei metalli preziosi

*Art. 4 lett. f e o*

L'Ufficio centrale regola tutti gli affari risultanti dalla sorveglianza del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi. Esso è, particolarmente, incaricato:

- f. di rilasciare e di ritirare le autorizzazioni di esercitare la professione ai saggiatori del commercio (art. 29, 29a, 29e e 34);
- o. di rilasciare e di ritirare la patente di acquirente per le materie da fondere (art. 172a e 172c)

*Art. 29, titolo marginale*

2a. Autorizzazione  
di esercitare la professione



# Obblighi per saggiatori di commercio in metalli preziosi- Ordinanza

Art. 29a

2b. Autorizzazione complementare per il commercio di metalli preziosi bancari

L'autorizzazione complementare per il commercio di metalli preziosi bancari deve essere domandata per scritto all'Ufficio centrale .

<sup>2</sup> Le società appartenenti a una società del gruppo che, a titolo professionale, commerciano metalli preziosi bancari necessitano ciascuna di una propria autorizzazione complementare dell'Ufficio centrale.



# Obblighi per saggiatori di commercio in metalli preziosi- Ordinanza

2c. Documenti giustificativi <sup>1</sup> Per i saggiatori del commercio la domanda di autorizzazione complementare deve contenere, in particolare, le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. un estratto del registro di commercio della società o un attestato di domicilio della persona fisica;
- b. una descrizione delle attività, della situazione finanziaria e, all'occorrenza, della struttura del gruppo;
- c. indicazioni su tutte le procedure civili, penali, amministrative, di vigilanza, di esecuzione o di fallimento pendenti o concluse in Svizzera o all'estero nei confronti delle persone incaricate dell'amministrazione e della gestione nonché delle persone che detengono partecipazioni qualificate nel saggiatore di commercio, se queste indicazioni sono in grado di influenzare la buona reputazione e la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro (LRD);
- d. le direttive interne della sua organizzazione che consentono di garantire l'osservanza degli obblighi di diligenza degli intermediari finanziari ai sensi degli articoli 3-8 LRD;



# Obblighi per saggiatori di commercio in metalli preziosi- Ordinanza

- e. gli estratti del casellario giudiziale delle persone incaricate dell'amministrazione e della gestione nonché delle persone che detengono partecipazioni qualificate nel saggiatore di commercio.

<sup>2</sup> L'Ufficio centrale può richiedere ulteriori prove, se ciò è necessario per verificare la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla LRD

## *Art. 29c*

2d. Pubblicazione e tenuta del registro

L'articolo 29 capoversi 3 e 4 concernente la pubblicazione, la tenuta del registro e la pubblicazione del contenuto del registro è applicabile per analogia.

## *Art. 29d*

2e. Mutamento dei fatti

<sup>1</sup> I titolari dell'autorizzazione secondo l'articolo 42<sup>bis</sup> della legge notificano immediatamente all'Ufficio centrale ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l'autorizzazione.



# Obblighi per saggiatori di commercio in metalli preziosi- Ordinanza

*Titolo del capo ottavo*

**Capo ottavo:**

**Commercio di prodotti della fusione e di materie da fondere**

*Art. 164 cpv. 3 e 4*

<sup>3</sup> Per acquisto a titolo professionale si intende l'acquisto di materie da fondere nel quadro di un'attività economica indipendente diretta al conseguimento di un guadagno durevole. È irrilevante se nella fattispecie si tratta di un'attività principale o accessoria.

<sup>4</sup> L'acquisto di materie da fondere non è considerato a titolo professionale se il valore complessivo della merce negoziata è inferiore a 50 000 franchi per anno civile.



# Argomenti

1. Quadro regolamentare in Svizzera ed all'estero
2. Revisione FATF
3. Embargo/Sanzioni
4. Revisione LRD 2022
  - Commercianti metalli preziosi
- 5. Casi pratici LRD**



# Casi pratici – Identificazione contraente

Un gestore patrimoniale apre una relazione con una fiduciaria statica italiana, gli averi sono riferiti ad un cittadino italiano, domiciliato in Italia.

Come si deve comportare il gestore?

- 1) Il gestore fa sottoscrivere un Formulario A alla fiduciaria statica
- 2) Il gestore fa sottoscrivere un Formulario K alla fiduciaria statica e un Formulario A all'ADE
- 3) Il gestore fa sottoscrivere un Formulario K e un Formulario A alla fiduciaria statica
- 4) Il gestore fa sottoscrivere un Formulario K e un Formulario A alla fiduciaria statica, per sicurezza fa sottoscrivere un Formulario A anche all'ADE



# Casi pratici – Identificazione contraente

Un gestore patrimoniale apre una relazione con una fiduciaria statica italiana, gli averi sono riferiti ad un cittadino italiano, domiciliato in Italia.

Come si deve comportare il gestore?

- 1) Il gestore fa sottoscrivere un Formulario A alla fiduciaria statica
- 2) Il gestore fa sottoscrivere un Formulario K alla fiduciaria statica e un Formulario A all'ADE
- 3) Il gestore fa sottoscrivere un Formulario K e un Formulario A alla fiduciaria statica**
- 4) Il gestore fa sottoscrivere un Formulario K e un Formulario A alla fiduciaria statica, per sicurezza fa sottoscrivere un Formulario A anche all'ADE

## Punti rilevanti

- Il contraente è la fiduciaria statica – quindi la documentazione viene sottoscritta unicamente dalla fiduciaria statica. Vale anche per il mandato di gestione patrimoniale
- Formulario K: ne basta 1 per fiduciaria statica (non necessaria una replica per ogni mandato). Idealmente il gestore tiene un dossier relativo alla fiduciaria statica
- Identificazione firmatari fiduciaria statica: lista firmatari e copia carte ID aggiornata (richiedere aggiornamento regolarmente)
- Identificazione fiduciaria statica: visura camerale aggiornata



# Casi pratici – review periodica e KYC

Un gestore patrimoniale ha una relazione intestata ad una polizza assicurativa, aperta nel 2019. Nel 2022 il gestore effettua una review periodica della relazione. Il gestore è già autorizzato FINMA. Quale di queste affermazioni è corretta

- 1) Il gestore aggiorna il KYC con le informazioni dello stipulante e, se non si tratta della stessa persona, del pagatore dei premi. Una richiesta specifica di un Formulario I non è necessaria, in quanto la relazione è stata aperta prima dell'autorizzazione FINMA.
- 2) Il gestore aggiorna il KYC con le informazioni dello stipulante e, se non si tratta della stessa persona, del pagatore dei premi. Una richiesta specifica di un Formulario all'assicurazione è necessaria, in quanto al momento della review periodica il gestore è autorizzato FINMA.
- 3) Considerando che la relazione è stata aperta prima dell'autorizzazione FINMA, non è necessario documentare informazioni sullo stipulante e sul pagatore dei premi nel KYC e non è necessario richiedere il Formulario I.



# Casi pratici – review periodica e KYC

Un gestore patrimoniale ha una relazione intestata ad una polizza assicurativa, aperta nel 2019. Nel 2022 il gestore effettua una review periodica della relazione. Il gestore è già autorizzato FINMA. Quale di queste affermazioni è corretta

- 1) **Il gestore aggiorna il KYC con le informazioni dello stipulante e, se non si tratta della stessa persona, del pagatore dei premi. Una richiesta specifica di un Formulario I non è necessaria, in quanto la relazione è stata aperta prima dell'autorizzazione FINMA.**
- 2) Il gestore aggiorna il KYC con le informazioni dello stipulante e, se non si tratta della stessa persona, del pagatore dei premi. Una richiesta specifica di un Formulario all'assicurazione è necessaria, in quanto al momento della review periodica il gestore è autorizzato FINMA.
- 3) Considerando che la relazione è stata aperta prima dell'autorizzazione FINMA, non è necessario documentare informazioni sullo stipulante e sul pagatore dei premi nel KYC e non è necessario richiedere il Formulario I.

## Punti rilevanti

- La richiesta del Formulario I è obbligatoria solo per le relazioni aperte (mandati di gestione sottoscritti) dopo il rilascio dell'autorizzazione. È comunque raccomandabile richiedere all'assicurazione un Formulario I (tuttavia è possibile che quest'ultima non lo rilasci)
- Le informazioni sullo stipulante/pagatore dei premi devono venir aggiornate nel KYC



# Casi pratici – avvio relazioni / review periodica

Quali di queste affermazioni sulla review periodica / avvio delle relazioni non è corretta?

- 1) La Direzione Generale deve rivedere almeno annualmente tutte le relazioni con PEP e decidere in merito al loro proseguimento
- 2) L'avvio di una relazione a rischio superiore è compito della Direzione
- 3) In applicazione di una valutazione del rischio, un gestore può decidere di non prevedere una review periodica di relazioni con un rischio molto basso
- 4) Durante la review periodica, è fondamentale valutare anche le transazioni effettuate dalla relazione al fine di aggiornare il profilo KYC
- 5) La periodicità della review di relazioni a rischio alto può essere maggiore a 1 anno



# Casi pratici – avvio relazioni / review periodica

Quali di queste affermazioni sulla review periodica / avvio delle relazioni non è corretta?

- 1) La Direzione Generale deve rivedere almeno annualmente tutte le relazioni con PEP e decidere in merito al loro proseguimento
- 2) L'avvio di una relazione a rischio superiore è compito della Direzione
- 3) **In applicazione di una valutazione del rischio, un gestore può decidere di non prevedere una review periodica di relazioni con un rischio molto basso**
- 4) Durante la review periodica, è fondamentale valutare anche le transazioni effettuate dalla relazione al fine di aggiornare il profilo KYC
- 5) La periodicità della review di relazioni a rischio alto può essere maggiore a 1 anno

## Punti rilevanti

- Messaggio del Consiglio Federale su contenuto della review periodica
  - Sia documentazione formale (documenti di identificazione) che materiale (KYC)
  - Non riguarda la documentazione relativa ad una transazione specifica → Ma una valutazione delle transazioni è fondamentale per poter aggiornare KYC
  - Per tutti i clienti – frequenza in base al rischio (ma almeno una volta ogni 7 anni)
  - Documenti di identificazione devono essere aggiornati solo se i dati sono cambiati, ma non perché scaduti
- Modalità review periodica deve essere definita nella Direttiva interna



# Casi pratici – chiarimenti complementari in caso di rischi superiori

Quali di queste affermazioni sui chiarimenti complementari non è corretta?

- 1) Il motivo dell'utilizzo di una società di sede deve sempre essere documentato nel KYC, anche se la relazione è stata aperta prima del 01.01.2021
- 2) I chiarimenti complementari non sono necessari per relazioni a rischio basso LRD
- 3) Una società di sede domiciliata a Dubai, con un ADE italiano domiciliato in Italia, è da classificare in ogni caso a rischio superiore
- 4) Una società operativa svizzera, attiva nel settore dei trasporti, con un unico detentore del controllo domiciliato in Brasile, potrebbe venir classificata a rischio superiore
- 5) A differenza della tipologia e del rischio di una relazione, la richiesta al cliente dell'ultima dichiarazione fiscale potrebbe essere un mezzo di chiarimento sufficiente per coprire adeguatamente il rischio LRD.



# Casi pratici – chiarimenti complementari in caso di rischi superiori

Quali di queste affermazioni sui chiarimenti complementari non è corretta?

- 1) Il motivo dell'utilizzo di una società di sede deve sempre essere documentato nel KYC, anche se la relazione è stata aperta prima del 01.01.2021
- 2) I chiarimenti complementari non sono necessari per relazioni a rischio basso LRD**
- 3) Una società di sede domiciliata a Dubai, con un ADE italiano domiciliato in Italia, è da classificare in ogni caso a rischio superiore
- 4) Una società operativa svizzera, attiva nel settore dei trasporti, con un unico detentore del controllo domiciliato in Brasile, potrebbe venir classificata a rischio superiore
- 5) A differenza della tipologia e del rischio di una relazione, la richiesta al cliente dell'ultima dichiarazione fiscale potrebbe essere un mezzo di chiarimento sufficiente per coprire adeguatamente il rischio LRD.

## Punti rilevanti

- La necessità di dover svolgere chiarimenti complementari non dipende dalla classificazione di rischio LRD della relazione
- Allo stato attuale (marzo 2022), UAE è classificato dal GAFI come Jurisdictions with strategic deficiencies, mentre il Brasile no.
- In applicazione dei criteri di rischio LRD del gestore, il domicilio Brasile (ed eventualmente il settore dei trasporti) potrebbe portare ad una classificazione ad alto rischio della relazione
- I mezzi di chiarimento necessari per poter coprire adeguatamente il rischio LRD dipendono dalla casistica specifica → Valutazione del rischio del gestore



# Casi pratici – segnalazioni al MROS

Quali di queste affermazioni sulle segnalazioni al MROS non è corretta?

- 1) Dopo una segnalazione MROS, sussiste sempre il divieto di informazione al cliente
- 2) In fase di apertura di una relazione il gestore rileva delle informazioni negative relative a possibili coinvolgimenti con la camorra del potenziale futuro cliente. Il gestore rifiuta la sottoscrizione del mandato e informa la Banca depositaria, che a sua volta rifiuta l'apertura della relazione. Il gestore non ha ulteriori obblighi.
- 3) Dopo una segnalazione al MROS, il gestore deve valutare se vi è la necessità di informare FINMA
- 4) Un gestore ha effettuato una segnalazione al MROS secondo l'art. 9 LRD (obbligo di segnalazione) e non ha ancora ricevuto esito dal MROS. 10 giorni dopo l'avvenuta segnalazione, il cliente chiede di poter trasferire i propri averi presso un'altra banca svizzera. Oltre ad informare MROS, il gestore non ha ulteriori obblighi.



# Casi pratici – segnalazioni al MROS

Quali di queste affermazioni sulle segnalazioni al MROS non è corretta?

- 1) Dopo una segnalazione MROS, sussiste sempre il divieto di informazione al cliente
- 2) **In fase di apertura di una relazione il gestore rileva delle informazioni negative relative a possibili coinvolgimenti con la camorra del potenziale futuro cliente. Il gestore rifiuta la sottoscrizione del mandato e informa la Banca depositaria, che a sua volta rifiuta l'apertura della relazione. Il gestore non ha ulteriori obblighi.**
- 3) Dopo una segnalazione al MROS, il gestore deve valutare se vi è la necessità di informare l'OV/FINMA
- 4) Un gestore ha effettuato una segnalazione al MROS secondo l'art. 9 LRD (obbligo di segnalazione) e non ha ancora ricevuto esito dal MROS. 10 giorni dopo l'avvenuta segnalazione, il cliente chiede di poter trasferire i propri averi presso un'altra banca svizzera. Oltre ad informare MROS, il gestore non ha ulteriori obblighi.

## Punti rilevanti

- A seguito di una decisione da parte dell'autorità di perseguimento penale, il divieto di informazione potrebbe venir tolto. L'intermediario finanziario viene debitamente informato
- L'obbligo di comunicazione sussiste anche se l'intermediario finanziario interrompe le trattative per l'avvio di una relazione d'affari a causa di un sospetto fondato
- La segnalazione al MROS da parte della Banca depositaria non solleva il gestore dall'obbligo di effettuare a sua volta la segnalazione



# Casi pratici – segnalazioni al MROS

- Art. 34 ORD FINMA: L'intermediario finanziario informa la FINMA o l'organismo di vigilanza delle comunicazioni inoltrate all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro riguardanti relazioni d'affari che concernono importanti valori patrimoniali. In particolare informa quando risulta verosimile, considerate le circostanze, che la vicenda che porta alla comunicazione possa ripercuotersi sulla reputazione dell'intermediario finanziario o su quella della piazza finanziaria
- Dopo una segnalazione al MROS l'intermediario non può chiudere di sua iniziativa la relazione nei termini fissati dalla legge. Una richiesta di chiusura da parte del cliente, in forma tale da consentire alle autorità di perseguimento penale di seguire la traccia della transazione (paper trail), è permessa.



# Aggiornamento LRD per fiduciari

## PARTE II

Daniela Baldoni,  
Regulatory&Compliance Leader, Jay Bee AG Zürich/Zug



# Argomenti

1. **Delitto fiscale qualificato**
2. Assistenza amministrativa internazionale in ambito fiscale
3. Reporting fiscale internazionale- SAI
4. Reporting fiscale internazionale-CRS
5. Reporting fiscale internazionale- CbCR
6. Assistenza amministrativa- CDI
7. Assistenza amministrativa- FATCA
8. Prassi in materia di organi di fatto- Sostanza economica



# Delitto Fiscale qualificato

- ❑ Introdotto nelle Raccomandazioni GAFI-FATF (“Serious Tax Crimes”, 2012)
- ❑ Introdotto nel Codice Penale Svizzero

## Riciclaggio di denaro

### Art. 305bis C.P.

1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un **crimine** o da un **delitto fiscale qualificato**, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

1bis. Sono considerati **delitto fiscale qualificato** i reati di cui all'articolo 186 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta e all'articolo 59 capoverso 1 primo comma della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, **se le imposte sottratte ammontano a oltre 300 000 franchi per periodo fiscale**.

2. Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere. Vi è caso grave segnatamente se l'autore:

- a. agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
- b. agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
- c. realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.

3. L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.



# Delitto Fiscale qualificato

il campo d'applicazione del riciclaggio di denaro, in base all'articolo 305bis n. 3 CP, è **esteso alle infrazioni simili compiute all'estero**.

In pratica, qualora un contribuente sottraesse un ammontare d'imposta al fisco estero con un atto che rispecchia le condizioni previste dal delitto fiscale qualificato svizzero, allora si è in presenza di un **reato preliminare fiscale idoneo, sempre che quest'ultimo sia punibile anche nel Paese interessato**



# Delitto Fiscale qualificato

## Conseguenze per gli intermediari finanziari ed esigenza di ampie conoscenze fiscali

Il Consiglio federale ammette che l'introduzione del delitto fiscale qualificato ha causato un rilevante aumento dei costi a carico degli intermediari finanziari. È anche cosciente che gli intermediari finanziari necessitano di **buone conoscenze fiscali** e quindi di personale qualificato nonché di un'adeguata infrastruttura, specialmente in ambito informatico, per effettuare i chiarimenti e le verifiche concernenti un sospetto di riciclaggio in ambito fiscale. In aggiunta, sottolinea come in taluni casi, **il calcolo della soglia può coinvolgere diverse giurisdizioni e quindi gli intermediari finanziari si trovano confrontati con situazioni complesse, la cui analisi comporta costi non indifferenti**

DTAI  
CDI ? OCSE SAI ?



# Argomenti

1. Delitto fiscale qualificato
- 2. Assistenza amministrativa internazionale in ambito fiscale**
3. Reporting fiscale internazionale- SAI
4. Reporting fiscale internazionale-CRS
5. Reporting fiscale internazionale- CbCR
6. Assistenza amministrativa- CDI
7. Assistenza amministrativa- FATCA
8. Prassi in materia di organi di fatto- Sostanza economica



# Assistenza amministrativa in ambito fiscale

L'assistenza amministrativa e giudiziaria svizzera nel quadro delle convenzioni fiscali internazionali è finalizzata allo scambio internazionale di informazioni tra le autorità fiscali e comprende l'assistenza amministrativa ai sensi delle **convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI)**, lo **scambio spontaneo di informazioni (SAI)**, **l'assistenza amministrativa in materia fiscale sulla base della normativa FATCA** e quella sulla base delle **convenzioni internazionali sull'imposizione alla fonte (CIF)**.



# Argomenti

1. Delitto fiscale qualificato
2. Assistenza amministrativa internazionale in ambito fiscale
- 3. Reporting fiscale internazionale- SAI**
4. Reporting fiscale internazionale-CRS
5. Reporting fiscale internazionale- CbCR
6. Assistenza amministrativa- CDI
7. Assistenza amministrativa- FATCA
8. Prassi in materia di organi di fatto- Sostanza economica




# Reporting Fiscale Internazionale-SAI

Attraverso lo standard globale per lo **scambio automatico di informazioni** relative a conti finanziari (SAI) si vuole incrementare la trasparenza fiscale e impedire l'evasione fiscale transfrontaliera. Lo standard prevede che gli Stati e i territori che hanno concluso tra loro un tale accordo si scambino reciprocamente informazioni relative a conti finanziari. Oltre alla Svizzera, più di 100 Stati e territori, tra cui tutti i principali centri finanziari, hanno adottato lo standard.

In genere, la Svizzera applica lo SAI sulla base dell'accordo multilaterale tra autorità competenti (**Multilateral Competent Authority Agreement; MCAA**). Con l'Unione europea, Hong Kong e Singapore, la Svizzera applica lo SAI sulla base di trattati bilaterali.

Le basi legali necessarie per l'attuazione dello SAI sono entrate in vigore il **1° gennaio 2017**. L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) è responsabile dell'applicazione dello SAI.



# Reporting Fiscale Internazionale-SAI

**Berna, 06.04.2020 - Il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale) ha assegnato alla Svizzera anche al termine del secondo ciclo di valutazione, effettuato mediante valutazioni tra pari («peer reviews») sullo scambio di informazioni su domanda a fini fiscali il giudizio di «ampiamente conforme» («largely compliant»). Dal relativo rapporto, pubblicato il 6 aprile 2020, emergono chiari miglioramenti in particolare nell'ambito delle azioni al portatore e dell'efficienza dello scambio di informazioni nella prassi. In merito ad alcuni altri punti il Forum globale ha invece formulato raccomandazioni.**



# Argomenti

1. Delitto fiscale qualificato
2. Assistenza amministrativa internazionale in ambito fiscale
3. Reporting fiscale internazionale- SAI
- 4. Reporting fiscale internazionale-CRS**
5. Reporting fiscale internazionale- CbCR
6. Assistenza amministrativa- CDI
7. Assistenza amministrativa- FATCA
8. Prassi in materia di organi di fatto- Sostanza economica



# Reporting Fiscale Internazionale-CRS

## What is the CRS?

---

The **Common Reporting Standard (CRS)**, developed in response to the G20 request and approved by the OECD Council on 15 July 2014, calls on jurisdictions to obtain information from their financial institutions and automatically exchange that information with other jurisdictions on an annual basis. It sets out the financial account information to be exchanged, the financial institutions required to report, the different types of accounts and taxpayers covered, as well as common due diligence procedures to be followed by financial institutions.

The Standard consists of the following four key parts:

- › A model Competent Authority Agreement (**CAA**), providing the **international legal framework** for the automatic exchange of CRS information;
- › The **Common Reporting Standard**;
- › The **Commentaries** on the CAA and the CRS; and
- › The **CRS XML Schema** User Guide



# Reporting Fiscale Internazionale-CRS

	FATCA	CRS	Key Takeaways for CRS
For Governing Authority	United States	100+ separate tax jurisdictions	Requires monitoring local jurisdictions enforcement provisions to determine compliance risk—jurisdictions subject to peer review by Global Forum
Withholding	30% withholding on non-compliant payees/Intermediaries	No withholding	Enforcement by the tax authorities of the signatory jurisdictions. Specific requirement for signatory jurisdictions to establish a penalties scheme
Account Scope	US Individual Accounts, US Entity Accounts and Passive NFFE accounts held by substantial US owners	Individual and Entity accounts held by tax residents of any CRS participating jurisdiction or Passive NFEs with controlling persons that are resident in any CRS participating jurisdiction	The number of CRS reportable accounts may be greater than reportable accounts under US FATCA
Thresholds	New Individual: \$50,000 New Entity: N/A Preexisting Individual: \$50,000 (generally) and \$250,000 (cash value insurance) Preexisting Entity: \$250,000	With the exception of preexisting entity accounts, no thresholds applicable	Potentially limited impact for financial institutions that did not apply thresholds
Documentation Requirements	Forms W-8/W-9 may be used to capture all tax data	US tax forms are not acceptable to capture all CRS data. CRS self-certifications must be developed	Self-cert will be needed to capture CRS specific data such as multiple tax residency, CRS legal entity classification. Controlling persons generally required to provide their own self-certification including the type of Controlling Person under CRS

**Account scope of CRS may be significantly greater than US FATCA**

Fonte: Deloitte 2020



# Reporting Fiscale Internazionale-CRS

## CRS Timelines

### Early Adopters



### Non- early Adopters

\*General deadline. Some Early Adopter Jurisdictions like South Africa and Poland established different implementing dates.

\*\* This refers to Anguilla, Australia, Bahamas, Canada, Chile, China, Indonesia, Israel, Lebanon, Macau, Malaysia, New Zealand, Pakistan and other jurisdictions that have established a different implementation date.



There are a number of additional requirements not considered in this chart and that vary depending on the jurisdiction such as:

- Local Registration/ Notification Requirements
- Notification Requirements to Accountholders
- Relationship Manager Annual Certification/ Other Compliance-Specific Requirements

Fonte: Deloitte 2020



# Reporting Fiscale Internazionale-CRS

## **Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (The Convention)**

- The Convention is a freestanding multilateral agreement designed to promote international co-operation for better operation of national tax laws, while respecting the fundamental rights of taxpayers. It covers the exchange of information, simultaneous tax examinations, tax examinations abroad, assistance in recovery and measures of conservancy, the service of documents, and joint audit facilities.

## **Competent Authority Agreement (CAA)**

- The IGA version of CRS, based on FATCA Model 1 IGA.
- A bilateral or multilateral agreement to conduct Automatic Exchange of Information (AEOI). The content itself is almost similar to FATCA's Model 1 IGA but differs a bit to accommodate signatories' needs as IGA is mainly constructed for USA-related purposes.

## **Common Reporting Standard (CRS)**

- Also known formally as the Automatic Exchange of Information (AEOI) or informally as the global version of FATCA (GATCA).
- Basically similar to FATCA with slight differences in various areas. While FATCA is implemented through IGA, the CRS is implemented through CAA either between two countries (bilateral CAA) or more than two countries (multilateral CAA).

Fonte: PWC



# Reporting Fiscale Internazionale-CRS



Fonte: Hypovereinsbank DE



# Argomenti

1. Delitto fiscale qualificato
2. Assistenza amministrativa internazionale in ambito fiscale
3. Reporting fiscale internazionale- SAI
4. Reporting fiscale internazionale-CRS
- 5. Reporting fiscale internazionale- CbCR**
6. Assistenza amministrativa- CDI
7. Assistenza amministrativa- FATCA
8. Prassi in materia di organi di fatto- Sostanza economica



# Reporting Fiscale Internazionale-CbCR

Il 5 ottobre 2015, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha pubblicato, nel quadro del progetto volto a contrastare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili («Base Erosion and Profit Shifting», BEPS), un rapporto sulla documentazione dei prezzi di trasferimento e sulla rendicontazione Paese per Paese (rapporto sull'azione 13). Il rapporto prevede l'attuazione dello **scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali** (Country-by-Country-Reporting; CbCR). Si tratta di uno standard minimo che tutti gli Stati membri dell'OCSE e del G20 si sono impegnati ad applicare.

La rendicontazione Paese per Paese contiene dati, distinti per Stato e territorio, relativi alla ripartizione mondiale della cifra d'affari e delle imposte pagate nonché altri indicatori del gruppo di imprese multinazionali. La rendicontazione Paese per Paese fornisce anche dati sulle principali attività economiche degli enti costitutivi del gruppo di imprese multinazionali.




# Argomenti

1. Delitto fiscale qualificato
2. Assistenza amministrativa internazionale in ambito fiscale
3. Reporting fiscale internazionale- SAI
4. Reporting fiscale internazionale-CRS
5. Reporting fiscale internazionale- CbCR
- 6. Assistenza amministrativa- CDI**
7. Assistenza amministrativa- FATCA
8. Prassi in materia di organi di fatto- Sostanza economica



# Assistenza amministrativa in ambito CDI

A livello internazionale le autorità possono scambiarsi informazioni a fini fiscali. Questa cosiddetta assistenza amministrativa è disciplinata in convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni (CDI). In Svizzera la trasmissione di queste informazioni è di competenza dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e non può avvenire su iniziativa personale di un detentore delle informazioni (ad es. una banca).



# Argomenti

1. Delitto fiscale qualificato
2. Assistenza amministrativa internazionale in ambito fiscale
3. Reporting fiscale internazionale- SAI
4. Reporting fiscale internazionale-CRS
5. Reporting fiscale internazionale- CbCR
6. Assistenza amministrativa- CDI
7. **Assistenza amministrativa- FATCA**
8. Prassi in materia di organi di fatto- Sostanza economica



# Assistenza amministrativa in ambito FATCA

FATCA è l'acronimo di «**Foreign Account Tax Compliance Act**». Si tratta di una normativa unilaterale statunitense che si applica a tutti i Paesi del mondo. Essa obbliga gli **istituti finanziari** esteri a fornire alle autorità fiscali statunitensi informazioni sui conti americani o a prelevare un'imposta sui conti in questione.

Per istituto finanziario ai sensi della FATCA s'intende un **ente di custodia**, un **ente di deposito**, una **società d'investimento** o una **società d'assicurazione**

Le domande raggruppate FATCA comprendono i **conti bancari**, ma anche i **contratti assicurativi** e le **partecipazioni al capitale proprio e di terzi**.

Si fa una distinzione fra i **conti con indizi statunitensi** e i conti di istituti finanziari non partecipanti (NPFFI).

Per i conti privati sono considerati indizi statunitensi la **cittadinanza statunitense** (luogo di nascita negli USA incluso), la **residenza e l'indirizzo postale o del domicilio negli Stati Uniti**, o un **numero di telefono statunitense**.

Per i conti commerciali vale ad esempio come indizio la **costituzione della società secondo il diritto americano**, o l'**ubicazione della sede legale negli Stati Uniti**. Sono ugualmente soggetti all'obbligo di notifica i conti delle cosiddette **NFFE passive** (di cui le società di sede sono un tipico esempio), **con uno o più soggetti controllanti che sono cittadini americani o residenti negli Stati Uniti**



# Argomenti

1. Delitto fiscale qualificato
2. Assistenza amministrativa internazionale in ambito fiscale
3. Reporting fiscale internazionale- SAI
4. Reporting fiscale internazionale-CRS
5. Reporting fiscale internazionale- CbCR
6. Assistenza amministrativa- CDI
7. Assistenza amministrativa- FATCA
8. **Prassi in materia di organi di fatto- Sostanza economica**



# Prassi in materia di “organi di fatto”

Qui di seguito riassumiamo brevemente il primo caso da lei esposto. La società P[redacted] SA ha costituito delle società di diritto panamense per alcuni suoi clienti e tiene i contatti con lo studio legale di Panama per tutte le formalità giuridiche. La P[redacted] SA non è organo della società panamense e non gode di procure dirette. L'OAD FCT, tramite scritto del 20 dicembre 2007, ha precisato che il corrispondente estero agisce solo su istruzione dell'intermediario finanziario svizzero, il quale ha la possibilità di dare ordine al corrispondente estero di conferire delle procure, di liquidare la struttura, eccetera.

La questione è di sapere se la società P[redacted] è da considerarsi quale “organo di fatto” e, di conseguenza, se essa ha il dovere di esercitare tutti gli obblighi di diligenza e gli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro, previsti dalla LRD.



# Concetto di Sostanza economica

La **sostanza economica** è una dottrina del diritto tributario statunitense, secondo la quale una transazione per essere considerata valida deve avere sia uno scopo sostanziale, oltre a ridurre gli obblighi fiscali, sia un effetto economico aggiuntivo all'effetto fiscale.

Questa dottrina viene utilizzata dall'Internal Revenue Service (IRS) per determinare se i rifugi fiscali, che sono le strategie utilizzate per ridurre gli obblighi fiscali, stanno abusando delle leggi fiscali.

Il termine sostanza economica rappresenta l'attività effettiva e il ruolo effettivo che un'impresa svolge nel più ampio contesto di un'organizzazione operante a livello internazionale.

Ad esempio, un'azienda con sede in Svizzera o in un altro paese è davvero necessaria, dal punto di vista economico, nella struttura aziendale complessiva di un'organizzazione?

## Società di pianificazione fiscale

In tutto il mondo è stato istituito un numero considerevole di strutture di pianificazione fiscale internazionale, come società finanziarie, holding e società commerciali.

Questo viene fatto per beneficiare delle leggi fiscali di altre giurisdizioni estere. Viene fatto anche per approfittare delle condizioni favorevoli dei trattati contro la doppia imposizione firmati tra due paesi.



# Esempi

## **Strutture per migliorare la base azionaria**

Si tratta essenzialmente di una serie di operazioni condotte con lo scopo di aumentare la base azionaria aziendale. Questo per ridurre eventuali plusvalenze dalla vendita di azioni.

## **Struttura del debito a tasso variabile**

Sono transazioni che comportano una perdita con lo scambio di valute. Servono a compensare i profitti derivanti dalla vendita di un'attività non correlata a tale scambio.

## **Basi di scambio degli investimenti**

Si tratta di una serie molto complessa di transazioni connesse. Si tratta della cessione da parte di una società controllata di quasi tutti i suoi beni, con un notevole profitto. Segue poi una serie di acquisti e vendite di opzioni digitali in valuta estera.

Quindi la filiale forma con queste opzioni una società di cui è pienamente proprietaria. Allo stesso tempo, questa società acquista azioni di società che non sono in borsa.

Successivamente, quando questa società liquiderà le azioni della controllata per avere una propria base azionaria, genererà una perdita quando vende le azioni. Pertanto, compensa il guadagno ottenuto dalla precedente vendita delle attività della controllata.



# Esempi

## **Transazioni di debito**

Sono operazioni di debiti inadempienti. In questo caso, un rivenditore in bancarotta rinuncia al suo debito inesigibile, relativo al suo fallimento.

Sono consegnati a una società a responsabilità limitata, la cui funzione specifica è la riscossione dei crediti. In cambio, riceve una quota di maggioranza in questa società.

Successivamente, il rivenditore scambia i suoi interessi nella LLC in contanti. Consegna alla LLC una parte dei crediti per interessi di maggioranza in altre LLC di nuova creazione.

Gli investitori vendono quindi le loro azioni in queste LLC attraverso un ulteriore livello di società LLC, che funzionano come società holding.

L'insieme di LLC correlate richiede un trasferimento di crediti, in base al loro valore nominale.

Cancellare quei crediti come crediti inesigibili, generando perdite per gli investitori.

Infine, l'originale società di primo livello annuncia perdite sulla successiva vendita delle azioni alle successive holding LLC.



# Economic Substance Test

The Economic Substance Test

Relevant activities

**Economic Substance**

Failure to meet the Economic Substance Test

What must you do

## **Economic Substance**

Where the Economic Substance Test applies, companies must demonstrate that they have economic substance in that jurisdiction by satisfying all of the following:

1. being directed and managed there;
2. conducting Core Income Generating Activities (CIGA) there; and
3. having adequate people, premises and expenditure there.

Companies that are required to meet the Economic Substance Test will also be required to provide additional information on their annual tax filings. The directors of those companies will, therefore, need to self-assess as to whether they have satisfied the Economic Substance Test and make a declaration thereof on the companies' tax returns.

Fonte: PwC



# Core Income Generating Activities (CIGA)

Economic Substance  
Core Income Generating Activities  
("CIGA") (as at July 2019)



[Fonte KPMG](#)

